



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Andrea Zuliani

Cosmo Crolla

Filippo D'Aquino

Roberto Amatore

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

credito

professionale

Ud.10/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14922/2025 R.G. proposto da:

Nicolò [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] [redacted]

-ricorrente-

contro

Fallimento Globe Events Management s.p.a.- GEM spa, in persona del
curatore,

intimato-

avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 9841/2024 depositato il
06/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal
Consigliere Cosmo Crolla.

FATTI DI CAUSA

1 L'avvocato Nicolò [redacted] propone domanda di ammissione allo stato
passivo del Fallimento Globe Events Management-G.E.M. spa, per il
credito di € 94.495,60, di cui € 10.584 in via privilegiata ex art.2751 bis,



n.2, c.c., ed € 84.911,60, in prededuzione, ai sensi dell'art.111 l fall. o, in subordine, in via privilegiata ex art.2751 bis n.2 c.c.

2 Il Giudice Delegato esclude il credito per carenza di documentazione comprovante l'attività svolta, nonché per difetto di data certa della lettera di incarico; il Tribunale di Roma respinse l'opposizione ex art. 98 l.fall. con decreto che fu cassato da questa la Corte con ordinanza n. 21271/2023.

3 Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio rigettava l'opposizione allo stato passivo.

3.1 Il Tribunale ribadiva che le scritture private del 13/1/2014 e del 24/1/2014 che, a dire dell'opponente, provavano il conferimento dell'incarico professionale erano prive di data certa e quindi non erano opponibili al Fallimento, rilevava che le prestazioni professionali pretese non erano supportate da alcuna prova documentale ed evidenziava che la dedotta prova per testi era inammissibile in quanto generica e diretta alla prova della data certa e che erano inammissibili la produzione di nuovi documenti e le richieste di ulteriori prove formulate nel giudizio di rinvio.

3.Rimarcava, infine, che l'unica attività documentata - la stesura, con n. 4 elaborazioni, tra il 25 e il 26 marzo 2014, della bozza del medesimo e unico accordo "condizionato sospensivamente all'approvazione ex art. 167 l.f.", relativo alla cessione delle azioni PLS - risultava essere stata remunerata con il versamento in favore del ricorrente della somma di € 10.000.

4 Nicolò [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a tre motivi; il Fallimento è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio dell'alterità del giudice del rinvio previsto dall' art 383, comma 1 , c.p.c. e del precetto contenuto nella sentenza che ha disposto il rinvio



per essere stata la decisione emessa da un collegio giudicante di cui aveva fatto parte il giudice relatore del primo giudizio di opposizione, conclusosi con la sentenza cassata.

1.1 Il secondo motivo deduce «nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (motivazione inesistente/apparente sui punti decisivi della controversia); nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. (omessa pronuncia su domande ed eccezioni del ricorrente)».

1.2 Il terzo motivo prospetta «Violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c. (principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite) in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 e n. 4 c.p.c. ».

2 Il primo motivo è fondato e il suo buon esito determina l'assorbimento degli altri due motivi.

2.1 Questa Corte (Cass. 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, (vedi anche Cass, 1527/2012; conf. Cass. 24042/2014) ha affermato che «la sentenza che dispone il rinvio a norma dell'art. 383, primo comma, cod. proc. civ. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere io stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull'alterità del giudice rispetta ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo



stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 cod. proc. civ.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità ».(cfr. Cass. 11120/2017 vedi anche 2114/2021).

2.2 Nel caso di specie il giudice rescindente ha cassato il primigenio decreto con rinvio al Tribunale di Roma "in diversa composizione"; il decreto del giudice di rinvio risulta emesso da un collegio che vede la partecipazione della dr.ssa Angela Coluccio, giudice relatore dell'originario decreto cassato da questa Corte con l'ordinanza n. 21271/2023.

3 In accoglimento del primo motivo di ricorso l'impugnato decreto va cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, per il riesame della causa e la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri due motivi, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

